A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - Decreto Dirigenziale n. 31 del 16 febbraio 2010 - D. Igs. n. 152/2006, art. 269, c. 2. Autorizzazione. Ditta: "MONTEMARANO GAETANO". Attivita': RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI. Sede operativa: Sant'Angelo de' Lombardi, via Petrile, s. n.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gl'impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite:
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0407352 in data 11 maggio 2009 la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, via Petrile, s. n.;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica, a firma del dott. Tommaso Antonio Lanza, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 1102, con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE l'impianto, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art 268, lett. "i";
 - b. non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁵ della normativa predetta;
 - c. presenta processi di raffinatura dello stucco, eseguiti mediante "...attrezzatura provvista di aspirazione localizzata e convogliamento ad un sistema di filtrazione all'interno di un bidone provvisto di filtri per l'abbattimento delle polveri...", a maglie strette, idonei al più efficace contenimento delle polveri sottili;
- CHE con nota prot. n. 0444219 del 21 maggio 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 23 giugno, deserta, come pure tutte le successive sedute, compresa quella convocata per il 1° settembre 2009, ultima possibil e in ragione dei termini stabiliti per la definizione del procedimento;
- CHE si ritiene, in ogni caso, potersi emettere provvedimento autorizzativo sulla scorta della documentazione agli atti e dei pareri comunque acquisiti;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0757345 del 3 settembre 2009;
- CHE solo in data 25 gennaio 2010 è stata acquisita al prot. n. 0062714 fotocopia del bonifico eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 636,91 (euro seicentotrentasei/91);

 CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

RITENUTO:

 potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per l'impianto di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, via Petrile, s. n.;

VISTI:

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 3. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

decreta

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
 - 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "MONTEMARANO GAETANO", l'autorizzazione quindicennale (scadenza 16 febbraio 2025, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, via Petrile, s. n.;
 - 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dallo scrivente, che di seguito si riportano:

Parametri e valori E1 E2 Altezza dal suolo 7,00 7,00 Altezza dal colmo m 1,00 1,00 Diametro 0,50 x 0,70 Ø 0,25 Sezione m² 0.35 0,049	
Suolo 7,00 7,00 Altezza dal colmo m 1,00 1,00 Diametro 0,50 x 0,70 Ø 0,25	
Altezza dal colmo 1,00 1,00 1,00 Diametro 0,50 x 0,70 Ø 0,25	
Ö Diametro 0,50 x 0,70 Ø 0,25	
Temperatura ℃ Ambiente 85,00	
Velocità m/s 10,70 4,50	
Portata Nm ³ /h 13.500,00 795,00	
Direzione del flusso Verticale Vertical	е
Impianto Alimentazione Gasolio desolforizz	
termico Potenzialit MW 0,101	
Durata emissioni h/d 1,00 1,00	
Provenienza Verniciatura in cabina Essiccazio	one
Sistemi d'abbattimento – Prefiltri in poliestere – Filtro a carbone attivo	
Inquinanti Concentra Flusso di zione massa (mg/Nm³) (kg/h) Concentraz	_
Biossido d'azoto 12,50	
Monossido di carbonio	
Polveri totali 0,72 0,00972	

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa a regime durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'A.R.P.A.C. ed all'Amministrazione Provinciale:
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio dell'impianto;
- 6) di fissare in 90 giorni da tale data il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni, relativi a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 8) di precisare che:
 - I. i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - III. i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 9) di puntualizzare ulteriormente che:

- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 10) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;
- 11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 14) di notificarlo alla ditta "MONTEMARANO GAETANO", sede di Sant'Angelo de' Lombardi, via Petrile, s. n.;
- 15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Sant'Angelo de' Lombardi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino;
- 16) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore (Dott. Guido Vegliante)